

REDDITO IMPRESA E IRAP

Spese di trasferta dei dipendenti: deducibilità in capo all'impresa

di **Alessandro Bonuzzi**

Nel [precedente intervento](#), in occasione di una risposta fornita dall'Agenzia delle entrate lo scorso 31 gennaio, è stato analizzato il regime applicabile, nell'ambito della determinazione del **reddito di lavoro dipendente** imponibile ai fini dell'Irpef, ai rimborsi delle spese sostenute dai **dipendenti** in **trasferta**, quindi, tipicamente ai rimborsi delle spese di **vitto, alloggio** e **viaggio**.

Ora, per chiudere il cerchio, pare opportuno ripercorre il regime che opera in capo al **datore di lavoro** nell'ambito della disciplina del **reddito d'impresa**.

Occorre sempre fare una distinzione in ragione dello **spostamento** che comporta la trasferta. Infatti, la **deducibilità** dei costi cambia a seconda che la trasferta si svolga all'**interno del comune** nel quale il lavoratore ha la propria sede di lavoro oppure preveda la **fuoriuscita** del dipendente dal territorio comunale.

Nel primo caso, i rimborsi delle **spese di vitto e alloggio**, attesa la loro imponibilità in capo al dipendente, risultano essere **deducibili** ai fini della determinazione reddito d'impresa del datore di lavoro. Tuttavia, non si tratta di una deducibilità integrale, giacché opera la **limitazione** contenuta nell'ultimo periodo dell'[articolo 109, comma 5, Tuir](#), secondo il quale le **spese di vitto e alloggio**, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'[articolo 95 Tuir](#), ossia diverse da quelle sostenute da dipendenti in occasione di trasferte al di fuori del comune in cui è ubicata la sede di lavoro, sono **deducibili nella misura del 75%**, ancorché, si ricorda, tassate integralmente in capo al dipendente.

D'altro canto così si è espressa la [circolare 6/E/2009](#) affermando che *“Deve ritenersi, quindi, che le spese relative a somministrazioni di alimenti e bevande ed a prestazioni alberghiere, **se sostenute in occasione di trasferte effettuate dal dipendente nell'ambito del territorio comunale, sono deducibili, ai fini delle imposte dirette, nella misura del 75 per cento del loro ammontare**”*.

Per quanto riguarda le **spese per viaggi interni al comune**, va ricordato che:

- i rimborsi di **spese di trasporto** comprovati da documenti provenienti dal vettore sono deducibili dal datore di lavoro, ancorché detassati in capo al dipendente;
- i **rimborsi chilometrici** sono **deducibili** dall'impresa poiché tassati in capo al dipendente.

Quando la trasferta è **extra-comunale**, il regime del reddito d'impresa per le **spese di vitto e**

alloggio è disciplinato dall'[articolo 95, comma 3, Tuir](#), secondo cui, qualora il datore di lavoro opti per il **metodo analitico**, i costi soggiacciono a **precisi limiti di deducibilità**.

In particolare, i rimborsi possono essere portati in deduzione dal reddito d'impresa nel **limite giornaliero** di:

- **180,76 euro**, per le **trasferte in Italia**;
- **258,23 euro**, per le **trasferte al di fuori dei confini nazionali**.

Se, invece, il datore di lavoro adotta il **metodo forfetario**, le spese di vitto e alloggio sono **interamente deducibili** dal reddito d'impresa. Non è prevista, infatti, alcuna limitazione in termini di importi, poiché, semmai l'indennizzo dovesse superare le soglie fissate dall'[articolo 51 Tuir](#), l'eccedenza sarebbe tassata in capo al dipendente.

In caso di utilizzo del **metodo misto**, il **rimborso analitico** sconta i **limiti di deducibilità** di cui all'[articolo 95, comma 3, Tuir](#), mentre l'**indennità forfetaria** non soggiace ad **alcuna limitazione**.

Infine, in merito alle **spese di viaggio**, mentre non si pone alcuna criticità per i rimborsi dei biglietti, che rimangono interamente deducibili, lo stesso non si può dire con riferimento ai **rimborsi chilometrici** relativi a trasferte **extra-comunali**.

Questi sono sì deducibili in capo al datore di lavoro ma nei **limiti stabiliti dall'ultimo periodo dell'[articolo 95, comma 3, Tuir](#)**. A tal fine occorre avere riguardo alla **percordanza**, al **tipo di automezzo** usato dal dipendente e al **costo chilometrico** previsto dalle tabelle ACI per vetture di potenza non superiore ai 17 cavalli fiscali, se benzina, ovvero 20 cavalli fiscali, se *diesel* ([circolare 326/E/1997](#)).



Seminario di specializzazione

**IL BUSINESS PLAN: STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA,
VALUTAZIONE AZIENDALE E RISANAMENTO DELL'IMPRESA IN CRISI**

Scopri le sedi in programmazione >